

DECRETO DELLA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

n. 217-4906/2019

OGGETTO: ART. 32, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO TAXI NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE: REVISIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN BASE AL TASSO DI INFLAZIONE .

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso:

- che in seguito alla richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Categoria taxi è stato avviato il procedimento di revisione periodica della parte variabile tariffa in base al tasso di inflazione.
- che la revisione periodica della parte variabile della tariffa taxi è prevista dall'art. 32 del Regolamento taxi dell'Area Metropolitana torinese.
- che l'art. 32 del Regolamento prevede che *" La parte variabile della tariffa, a decorrere dall'anno 2006, è soggetta a revisione periodica, con cadenza annuale, in funzione del tasso programmato di inflazione, salvo eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento del tasso effettivo di inflazione, previo parere della Commissione di cui all'art. 5 (Commissione Consultiva dell'Area Metropolitana Torinese) da esprimersi entro il primo trimestre di ciascun anno. Per scostamento rilevante si intende una differenza superiore al 25%."*
- che per parte variabile della tariffa si intende la componente chilometrica e minutaria della stessa come viene precisato nella nota all'art. 32 dello stesso Regolamento.

Rilevato:

che la revisione periodica richiede preliminarmente di individuare il tasso di inflazione da applicare per l'aggiornamento e il periodo di tempo interessato dall'aggiornamento;
che come tasso di inflazione è stato individuato l'indice per le famiglie di operai e impiegati (**indice Foi**) che misura la variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio, dei beni e servizi correntemente acquistati dalle famiglie di lavoratori dipendenti;
che il periodo interessato dall'aggiornamento va dal 1° Agosto 2012 al al 31 Dicembre 2019;
che il 1° Agosto 2012 rappresenta il giorno successivo alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.681- 29967 del 31 Luglio 2012 che ha approvato il sistema tariffario attualmente in vigore, mentre il 31 Dicembre 2019 rappresenta l'ultimo giorno dell'anno conteggiato per il tasso di inflazione programmata;
che nel periodo considerato l'indice FOI è stato applicato nella misura effettiva dalla data del 1° Agosto 2012 fino alla data del 31 Dicembre 2018, e nella misura programmata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2019.
che l'indice FOI è programmato per l'anno 2019, ossia il Tasso di inflazione

Programmata è stato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro nel mese di Marzo del 2019.

Si rappresentano di seguito i calcoli effettuati per determinare i punti percentuali di aumento ISTAT in base all'indice FOI nel periodo considerato nonché l'applicazione dell'aumento alla parte chilometrica e alla parte minutaria della tariffa;

In particolare, l'aumento percentuale in base all'ISTAT è stato determinato con i seguenti passaggi:

- 1) calcolando l'inflazione reale della tariffa nei cinque mesi del 2012: dal 1° Agosto 2012 al 31 Dicembre 2012;
- 2) calcolando l'inflazione reale della tariffa dal 1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2018;
- 3) sommando al tasso di inflazione reale calcolato dal 1° Agosto 2012 al 31 Dicembre 2018 il tasso di inflazione programmato per l'anno 2019

Di seguito si riporta la tabella dell'indice FOI e si sviluppano i passaggi:



**FOI(nt) 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Generale al netto dei tabacchi (a partire dal 1992)**

Variazioni Percentuali dell'anno indicato rispetto all' anno precedente

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1948 | 5,9 | 1949 | 1,5 | 1950 | -1,3 | 1951 | 9,7 | 1952 | 4,2 |
| 1953 | 1,9 | 1954 | 2,7 | 1955 | 2,8 | 1956 | 5,0 | 1957 | 1,9 |
| 1958 | 4,8 | 1959 | -0,4 | 1960 | 2,7 | 1961 | 2,9 | 1962 | 5,1 |
| 1963 | 7,5 | 1964 | 5,9 | 1965 | 4,3 | 1966 | 2,0 | 1967 | 2,0 |
| 1968 | 1,3 | 1969 | 2,8 | 1970 | 5,1 | 1971 | 5,0 | 1972 | 5,6 |
| 1973 | 10,4 | 1974 | 19,4 | 1975 | 17,2 | 1976 | 16,5 | 1977 | 18,1 |
| 1978 | 12,4 | 1979 | 15,7 | 1980 | 21,1 | 1981 | 18,7 | 1982 | 16,3 |
| 1983 | 15,0 | 1984 | 10,6 | 1985 | 8,6 | 1986 | 6,1 | 1987 | 4,6 |
| 1988 | 5,0 | 1989 | 6,6 | 1990 | 6,1 | 1991 | 6,4 | 1992 | 5,4 |
| 1993 | 4,2 | 1994 | 3,9 | 1995 | 5,4 | 1996 | 3,9 | 1997 | 1,7 |
| 1998 | 1,8 | 1999 | 1,6 | 2000 | 2,6 | 2001 | 2,7 | 2002 | 2,4 |
| 2003 | 2,5 | 2004 | 2,0 | 2005 | 1,7 | 2006 | 2,0 | 2007 | 1,7 |
| 2008 | 3,2 | 2009 | 0,7 | 2010 | 1,6 | 2011 | 2,7 | 2012 | 3,0 |
| 2013 | 1,1 | 2014 | 0,2 | 2015 | -0,1 | 2016 | -0,1 | 2017 | 1,1 |
| 2018 | 1,1 | | | | | | | | |

1) L'inflazione reale nei 5 mesi del 2012 (dal 1° Agosto al 31 Dicembre 2012) è stata di **1,25** punti percentuali.

Tale valore si ottiene dividendo il tasso di inflazione annuo di 3,0 punti percentuali per 12 al fine di calcolare il tasso di inflazione mensile e moltiplicarlo poi per i 5 mesi interessati dalla revisione periodica.

Il tasso di inflazione mensile del 2012 risulta di 0,25 punti percentuali che, moltiplicato per 5, dà il valore di 1,25 che rappresenta il tasso di inflazione per i 5 mesi dell'anno 2012.

2) L'inflazione reale dal 2013 al 2018 è stata di **3,3** punti percentuali.

La somma algebrica dei valori del tasso di inflazione reale negli anni che vanno dal 2013 al 2018 è

infatti la seguente: $1,1 (2013) + 0,2 (2014) - 0,1 (2015) - 0,1 (2016) + 1,1 (2017) + 1,1 (2018) = 3,3$

3) Considerato che il tasso di inflazione programmata per l'anno 2019 è stato fissato in **1,2** punti possiamo ora calcolare definitivamente il tasso di inflazione nel periodo considerato sommando il tasso di inflazione reale (dal 1° Agosto 2012 al 31 Dicembre 2018) con il tasso di inflazione programmato per l'anno 2019.

Il tasso di inflazione effettivo dal 1° Agosto 2012 al 31 Dicembre 2018 è di **4,55** punti percentuali. Tale risultato è la somma dei valori ottenuti nei due passaggi precedenti: $1,25 + 3,3 = 4,55$

Aggiungendo al tasso di inflazione effettivo di 4,55 il tasso di inflazione programmato per l'anno 2019 di 1,2 punti percentuali si ottiene la percentuale complessiva di aumento che è di **5,75** punti percentuali.

Tale risultato è la somma del tasso di inflazione reale con il tasso di inflazione programmato: $4,55 + 1,2 = 5,75$ punti percentuali.

L'aumento percentuale in base al tasso FOI nel periodo considerato (dal 1° Agosto 2012 al 31 Dicembre 2019) risulta quindi di **5,75** punti percentuali.

L'aumento percentuale di 5,75 viene ora applicato alla componente chilometrica della tariffa nel seguente modo:

| | |
|---|-------------------------|
| PARAMETRO BASE | € 1,44 X 5,75% = 1,5228 |
| PRIMA PROGRESSIONE | € 1,05 X 5,75% = 1,1103 |
| SECONDA PROGRESSIONE | € 1,27 X 5,75% = 1,3430 |
| PROGRESSIONE DI CROCIERA | € 1,44 X 5,75% = 1,5228 |
| PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO | € 1,05 X 5,75% = 1,1103 |

L'aumento percentuale di 5,75 punti percentuali viene applicato ora alle tariffe massime sui percorsi prestabiliti nel seguente modo:

TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA ZTL DI TORINO E RITORNO: € 34,00 x 5,75% = **35,955**

TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA OSPEDALI E RITORNO: € 39,00 X 5,75% = **41,2425**

L'aumento percentuale di 5,75 punti percentuali viene ora applicato alla componente minutaria della tariffa nel seguente modo:

1° TARIFFA ORARIA (FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI € 8,00 CON BANDIERA GIÀ INSERITA) : € 32,70 X 5,75% = **34,5802**

2° TARIFFA ORARIA (OLTRE GLI € 8,00 PER TUTTE LE PROGRESSIONI):

€ 25,70 X 5,75% = 27,1777

TUTTE LE VOCI FISSE (SUPPLEMENTI, NOTTURNO, FESTIVO, PASSEGGERO E BAGAGLIO) SONO RIMASTE INVARIATE.

Dopo aver calcolato l'aggiornamento ISTAT della parte variabile della tariffa, viene dato atto che la rimodulazione del tassametro ai valori aggiornati richiede che gli stessi vengano arrotondati ai primi due decimali.

L'operazione di arrotondamento viene effettuata agevolmente per i parametri chilometrici.

Al contrario, per le tariffe orarie l'operazione di arrotondamento sconta un problema di rimodulazione dei tassametri riscontrato dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

In particolare, i tassametri montati sulle autovetture taxi non possono essere rimodulati esattamente sugli importi aggiornati di € 34,58 per la 1° tariffa oraria e di € 27,17 per la 2° tariffa oraria.

Per la 1° tariffa oraria la rimodulazione del tassametro può essere effettuata o per difetto (€ 34,28 all'ora) o per eccesso (€ 36,00 all'ora).

Allo stesso modo, per la 2° tariffa oraria la rimodulazione del tassametro può essere effettuata o per difetto (€ 26,66 all'ora) o per eccesso (€ 27,69 all'ora).

Pertanto, non potendosi sostituire i tassametri di tutte le autovetture in servizio nell'Area Metropolitana torinese, la revisione periodica della parte minutaria della tariffa richiede di effettuare una scelta tra le opzioni per difetto o per eccesso sopra esposte.

La categoria taxi ha optato per rimodulare per difetto la 1° fascia oraria e per eccesso la 2° fascia oraria.

Conseguentemente, la 1° tariffa oraria aggiornata al tasso di inflazione diventa di € 34,28 all'ora, mentre la 2° tariffa oraria aggiornata diventa di € 27,69 all'ora.

Per quanto riguarda l'arrotondamento della componente chilometrica della tariffa è stato effettuato un arrotondamento per eccesso del PARAMETRO BASE e della PROGRESSIONE DI CROCIERA che da € 1,52 passano a € 1,53.

L'arrotondamento per eccesso del parametro base compensa l'arrotondamento per difetto degli importi di tutti gli altri parametri.

In sintesi, gli arrotondamenti ai due decimali effettuati per eccesso e per difetto su tutti i parametri per rimodulare il tassametro ai valori aggiornati si compensano tra loro.

In particolare, l'incremento della tariffa oraria di circa € 0,20 centesimi rispetto ai valori non arrotondati viene compensato dagli arrotondamenti per eccesso e per difetto sulle tariffe massime concordate per percorsi prestabiliti.

Nel dettaglio, viene fissata in € 36,00 la corsa Aeroporto - ZTL Torino e viceversa (anziché in € 35,95 con guadagno della Categoria taxi di circa 5 centesimi) ed in € 41,00 la corsa Aeroporto-ZONA OSPEDALI Torino e viceversa (anziché in € 41,24 con perdita della Categoria taxi di circa 25 centesimi).

Di seguito si riportano le tariffe della parte variabile aggiornate in base all'indice FOI dell'Istat:

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------|
| PARAMETRO BASE | € 1,44 X 5,75% = | 1,53 |
| PRIMA PROGRESSIONE | € 1,05 X 5,75% = | 1,11 |
| SECONDA PROGRESSIONE | € 1,27 X 5,75% = | 1,34 |
| PROGRESSIONE DI CROCIERA | € 1,44 X 5,75% = | 1,53 |

PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO

€ 1,05 X 5,75% = **1,11**

- TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA ZTL DI TORINO E VICEVERSA
€ 34,00 x 5,75% = **36,00**
- TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA OSPEDALI E VICEVERSA
€ 39,00 X 5,75% = **41,00**
- 1° TARIFFA ORARIA (FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI € 8,00 CON BANDIERA GIA' INSERITA):
€ 32,70 X 5,75% = **34,28**
- 2° TARIFFA ORARIA (OLTRE GLI € 8,00 PER TUTTE LE PROGRESSIONI) :
€ 25,70 X 5,75% = **27,69**
- TUTTE LE VOCI FISSE (SUPPLEMENTI, NOTTURNO, FESTIVO, PASSEGGERO E BAGAGLIO) SONO RIMASTE INVARIATE.

Visto l'art. 32, comma 2 del Regolamento per la gestione unificata del servizio taxi nell'Area Metropolitana Torinese;

Visto il verbale della Commissione Consultiva del 15 Marzo 2019 che esprime parere favorevole all'aggiornamento ISTAT nella misura del 5,75% della parte variabile della tariffa;

Viste:

- la Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24 che, all'art. 3, comma 3, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti al settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della Legge n.21 del 1992;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art.1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n.131;
- l'art.2, comma 1, della Legge Regionale 2015 n. 23 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56" che conferma in capo alle Province e alla Città Metropolitana tutte le funzioni amministrative conferite a qualsiasi titolo con Legge Regionale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta alla Sindaca Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, che prevede l'applicazione al sindaco metropolitano delle disposizioni dello statuto della provincia relative alla Giunta provinciale, nonché ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai

sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitan;

DECRETA

a) di aggiornare la parte variabile del sistema tariffario in conformità all'art. 32, comma 2 del Regolamento taxi dell'Area Metropolitana Torinese fino al 31 Dicembre 2019, nella misura di **5,75** punti percentuali;

b) di fissare conseguentemente i parametri chilometrici e minutari del sistema tariffario nei seguenti valori:

PARAMETRO BASE € 1,44 X 5,75% = **1,53**

PRIMA PROGRESSIONE € 1,05 X 5,75% = **1,11**

SECONDA PROGRESSIONE € 1,27 X 5,75% = **1,34**

PROGRESSIONE DI CROCIERA € 1,44 X 5,75% = **1,53**

PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO € 1,05 X 5,75% = **1,11**

- TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA ZTL DI TORINO E VICEVERSA:

€ 34,00 x 5,75% = **36,00**

- TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA OSPEDALI E VICEVERSA:

€ 39,00 X 5,75% = **41,00**

- 1° TARIFFA ORARIA (FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI € 8,00 CON BANDIERA GIA' INSERITA):

€ 32,70 X 5,75% = **34,28**

- 2° TARIFFA ORARIA (OLTRE GLI € 8,00 PER TUTTE LE PROGRESSIONI):

€ 25,70 X 5,75% = **27,69**

c) di lasciare invariate tutte le voci fisse del sistema tariffario (supplementi, notturno, festivo, passeggero, bagaglio, etc.)

d) di approvare la tabella riepilogativa del tariffario aggiornato rappresentata nell'Allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta oneri per la Città Metropolitana di Torino.

Torino, li **12 GIU. 2019**

La Sindaca della Città Metropolitana

Chiara Appendino



ALLEGATO AL DECRETO DELLA SINDACA METROPOLITANA

La seguente tabella riassume il sistema tariffario "a tariffa progressiva multipla" attualmente in vigore ai sensi dell'art.32 del Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'Area Metropolitana Torinese intitolato "tariffe" :

| | TARIFFE |
|--|---|
| COSTO INIZIALE Scatto Bandiera più supplementi, se dovuti | € 3,50 (Bandiera) Supplementi: notturno € 2,50 (dalle 22.00 alle 6.00) festivo € 1,50 (dalle 6.00 alle 22.00) bagaglio € 0,50 (per ciascun collo di dimensione superiore a 55x40x20) PRENOTAZIONE TELEFONICA DELLA CORSA € 1,00 e inserimento del tassametro tre minuti prima dell'ora di prenotazione convenuta PASSEGGERO € 3,50 per il quinto passeggero € 1,00 per il sesto passeggero e oltre |
| PARAMETRO BASE | € <u>1,53</u> al km fino al raggiungimento di € 8,00 con bandiera già inserita Tariffa oraria € 34,28 pari a € 0,10 per ogni percorso di 65 metri o 10,5 secondi di fermata |
| PRIMA PROGRESSIONE | € <u>1,11</u> al Km oltre gli € 8,00 fino a € 13,00 Tariffa oraria € 27,69 pari ad € 0,10 per ogni 90 metri o 13 secondi di fermata |
| SECONDA PROGRESSIONE | € <u>1,34</u> al Km oltre € 13,00 fino a destinazione Tariffa oraria € 27,69 pari ad € 0,10 per ogni percorso di 74 metri o 13 secondi di fermata |
| PROGRESSIONE DI CROCIERA | € <u>1,53</u> al Km dopo il raggiungimento degli € 8,00 quando il taxi supera la velocità di 60 km orari Quando il taxi decelera al di sotto della velocità di 60 km orari la tariffa ritorna alla progressione di riferimento Tariffa oraria € 27,69 pari € 0,10 per ogni percorso di 65 metri o 13 secondi di fermata |
| PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO | € 1,11 al Km oltre gli € 8,00 fino a destinazione e ritorno. Tariffa oraria € 27,69 per corse con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell'Area Metropolitana o Aeroportuale con destinazione verso qualsiasi luogo al di fuori degli stessi e ritorno pari ad € 0,10 per ogni 90 metri o 13 secondi di fermata |

Oltre all'impianto tariffario così descritto sono presenti anche 2 tariffe concordate ed una tariffa con supplemento speciale.

Le due tariffe concordate aggiornate sono le seguenti:

| | |
|--|--|
| TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO. SE L'IMPORTO DEL TASSAMETRO E' MINORE SI PAGA L'IMPORTO DEL TASSAMETRO | € 36,00 con partenza dall'aeroporto di Caselle verso la zona ZTL della Città di Torino illustrata nella mappa e viceversa |
| TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO. SE L'IMPORTO DEL TASSAMETRO E' MINORE SI PAGA L'IMPORTO DEL TASSAMETRO | € 41,00 con partenza dall'aeroporto di Caselle verso la zona OSPEDALI della Città di Torino illustrata nella mappa e viceversa. |

La tariffa con supplemento speciale che rimane invariata è la seguente

| | |
|---|---|
| SUPPLEMENTO FISSO AEROPORTUALE PER PARTENZE DALL'AEREOPORTO VERSO I COMUNI DI: CASELLE S. FRANCESCO AL CAMPO S.MAURIZIO CANAVESE | € 6,00 DA AGGIUNGERE A VOCE A FINE CORSA |
|---|---|